



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTO:** il calendario degli accosti delle navi passeggeri da crociera che scaleranno il porto di Venezia – Marghera per la stagione crocieristica 2022;
- RITENUTO:** opportuno adottare misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire il sicuro transito nei canali lagunari marittimi delle navi passeggeri da crociera, nonché la loro permanenza all'ormeggio, anche al fine di prevenire situazioni di criticità per la pubblica incolumità;
- VISTA:** il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con propria Ordinanza n.175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii.;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 04/2010 del 27 gennaio 2010 e ss.mm./ii. con la quale vengono stabilite le distanze da mantenere per ragioni di Security dalle banchine delle port facility e dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia;
- VISTA:** la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;
- VISTI:** gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

## **ORDINA**


### **Articolo 1 (Area di esclusione)**

Dal canale di atterraggio alla bocca di porto di Malamocco e nei canali lagunari marittimi del porto di Venezia, attorno alle navi passeggeri da crociera, per tutta la durata della sosta in porto, viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, come sotto specificato:

Per le navi in navigazione l'area di esclusione è definita e rappresentata graficamente come segue:

- 1500 metri dalla prua della nave;
- 1000 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalle murate della nave.


## EXCLUSION ZONE NAVE IN NAVIGAZIONE



Per le navi ormeggiate alle banchine portuali l'area di esclusione è definita come segue:

- 200 metri dalla prua della nave;
- 200 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalla murata della nave – lato canale.

## EXCLUSION ZONE NAVE ORMEGGIATA



Tutte le unità navali, di qualsiasi tipologia, in transito nei canali lagunari marittimi dovranno mantenere una distanza di sicurezza, comunque non inferiore a 40 metri, da tutte le unità navali delle società concessionarie impegnate nella fornitura dei relativi servizi a favore delle navi passeggeri da crociera.

### Articolo 2 (Esenzioni)

Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso, dei servizi tecnico nautici, delle eventuali navi commerciali ormeggiate e/o destinate alle banchine portuali, nonché alle unità navali dei concessionari impegnate nei relativi servizi a favore delle navi sopradette.

**Articolo 3**  
**(Disposizioni finali e sanzionatorie)**

La presente ordinanza è valida sino al **31.12.2022**.

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.l.vo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Aram. Isp. (CP) Piero ~~PH~~ **LIZZARI**  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*